

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 95/2013 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 2013

relativo all'autorizzazione di un preparato a base di *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M come additivo per i mangimi destinati a tutti i tipi di pesci ad eccezione dei salmonidi (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all'alimentazione animale siano soggetti a un'autorizzazione e definisce motivazioni e procedure per il suo rilascio.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un nuovo impiego per un preparato a base di *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un nuovo impiego del *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M come additivo per i mangimi destinati a tutti i tipi di pesci, da classificare nella categoria degli additivi zootecnici.
- (4) L'impiego del *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M è stato autorizzato a tempo indeterminato per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1200/2005 <sup>(2)</sup> della Commissione e per i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 2036/2005 <sup>(3)</sup> della Commissione; per un periodo di dieci anni per i salmonidi e i gamberi dal regolamento (CE) n. 911/2009 <sup>(4)</sup> della Commissione, per i suinetti

svezziati dal regolamento (CE) n. 1120/2010 <sup>(5)</sup> della Commissione e per le galline ovaiole dal regolamento (CE) n. 212/2011 <sup>(6)</sup> della Commissione.

- (5) Nel suo parere dell'11 settembre 2012 <sup>(7)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha concluso che nelle condizioni di impiego proposte il *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M può avere effetti benefici sullo sviluppo dei pesci di ogni tipo e aumentare la proporzione di pesci debitamente conformati riducendo la deformazione ossea.
- (6) La valutazione del *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell'allegato.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.<sup>(2)</sup> GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6.<sup>(3)</sup> GU L 328 del 15.12.2005, pag. 13.<sup>(4)</sup> GU L 257 del 30.9.2009, pag. 10.<sup>(5)</sup> GU L 317 del 3.12.2010, pag. 12.<sup>(6)</sup> GU L 59 del 4.3.2011, pag. 1.<sup>(7)</sup> *EFSA Journal* 2012; 10(9):2886.